

Depenalizzazione civile: il giudice penale non può decidere l'appello ai soli effetti civili

Trib. Cosenza, sez. pen., sentenza 26 febbraio 2016 (est. Giusi Ianni)

Depenalizzazione ex dlgs. 7 del 2016 – Abolizione di reato – Giudizio di appello – Assoluzione dell'imputato – Capi civili – Revoca – Sussiste – Potere del giudice penale di decidere l'appello agli effetti civili – Esclusione

Il reato di ingiuria è stato depenalizzato e trasformato in illecito (esclusivamente) civile dal d.lgs. 7/2016. L'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria esonera il giudice dal prendere posizione sulla fondatezza dell'appello agli effetti civili. A differenza, infatti, del coevo d.lgs. 8/2016 (operante un intervento di depenalizzazione mediante conversione in illecito amministrativo di taluni reati), il d.lgs. 7/2016 non contiene una norma che imponga al giudice di decidere sull'appello agli effetti civili malgrado l'assoluzione dell'imputato per il mutamento normativo sopravvenuto e ciò impedisce l'applicazione analogica – che sarebbe in malam partem per l'imputato – dell'art. 578 c.p.p., operante solo per il caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o prescrizione. Trattasi di differenza di regime che non appare irragionevole, in quanto la ratio dell'opera di depenalizzazione portata avanti dal d.lgs. 7/2016 è quella di collocare integralmente in ambito privatistico talune controversie prima di rilevanza penale, sicché, grazie all'iniziativa della persona offesa, potrà essere il giudice civile a decidere sulla sussistenza dei presupposti per la condanna dell'odierno imputato al risarcimento del danno e per la conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili di nuova introduzione (di cui è espressamente prevista l'applicazione retroattiva, con il limite del giudicato). Se così non fosse – e se, quindi, il giudice penale, in grado di appello, potesse decidere agli effetti civili sulla fondatezza del gravame – la persona offesa alcun interesse avrebbe più ad agire in sede civile, così frustrandosi la prevista applicazione retroattiva delle sanzioni privatistiche di nuova introduzione (di competenza, appunto, del giudice civile). Nel caso, invece, della conversione in illecito amministrativo, la previsione da parte del d.lgs. 8/2016 di un regime analogo a quello previsto dall'art. 578 c.p.p. ben si giustifica con il fatto che l'eventuale pretesa risarcitoria della persona offesa nessuna tutela potrebbe avere dinanzi all'Autorità Amministrativa, a cui il giudice penale deve rimettere gli atti nell'assolvere l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data 3 novembre 2015, X Y, per il tramite del proprio difensore di fiducia, spiegava impugnazione avverso la sentenza n. ../2015 del Giudice di Pace di ..., depositata il 6 ottobre 2015, con la quale la medesima appellante era stata riconosciuta colpevole dei reati a lei ascritti (previsti e puniti, rispettivamente, dall'art. 594 e dall'art. 612 c.p.) e condannata alla pena di euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Z, da liquidarsi in separata sede.

L'impugnante censurava, in prima battuta, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, che avrebbe posto a base della statuizione condannatoria unicamente le dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto della contraddittorietà di tali dichiarazioni e della mancanza di qualsiasi riscontro nella restante istruttoria dibattimentale. In subordine, l'appellante domandava il riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ovvero di quella di cui all'art. 599 c.p., essendo emerso come le parti, nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di imputazione, si fossero reciprocamente offese.

All'udienza del 26 febbraio 2016, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica rinnovata, disponeva procedersi in assenza dell'imputato non comparso e invitava le parti a concludere, decidendo la causa come da dispositivo, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.

1.1 X Y è stata citata in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di .. al fine di rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p. *“perché, mediante l'uso del telefono, offendeva l'onore e il decoro di Z profferendo le seguenti espressioni:.....sei una ladra...unaunaunauna ..”* nonché del reato di cui all'art. 612, co 1, c.p. *“perché minacciava di un ingiusto danno Z profferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni:....ti faccio andare in galera.....”*.

OMISSIS

Ritiene il Tribunale che la sentenza debba essere riformata. Pure, infatti, a volersi ritenere attendibile la deposizione della P.O. ..., dal tenore delle dichiarazioni di quest'ultima si evincono solo parole ingiuriose rivolte da X Y (quali "...") mentre nessuna espressione minatoria dell'imputata è stata provata in corso di causa, non essendo stata riportata nel corso dell'escussione dibattimentale l'espressione *“ti faccio andare in galera”* menzionata da Z in querela e non potendo assumere valenza minatoria l'espressione *“.. invece riferita dalla P.O. nel corso della sua testimonianza. Deve, infatti, ricordarsi che secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'elemento obiettivo del reato di minaccia richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle*

concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario (cfr. Cass. 30 settembre 2014, n. 51246). Nel caso di specie, l'espressione “.. merda” potrebbe, al più, essere anch'essa considerarsi ingiuriosa nei confronti di Z, ma certamente non può integrare una minaccia penalmente rilevante, difettando del tutto il riferimento ad un concreto e determinato male ingiusto. Se così è, in riforma della sentenza impugnata, X Y deve essere assolta dal reato oggetto del capo B della rubrica perché il fatto non sussiste e da quello oggetto del capo A perché il fatto non è più prevista dalla legge come reato.

Il reato di ingiuria, infatti, è stato depenalizzato e trasformato in illecito (esclusivamente) civile dal d.lgs. 7/2016, indubbiamente applicabile anche ai processi pendenti, come evincibile dal tenore del medesimo provvedimento normativo e dalla fondamentale regola posta dall'art. 2, co 2, c.p.. L'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria esonera questo giudice anche dal prendere posizione sulla fondatezza dell'appello agli effetti civili in ordine al capo A della rubrica. A differenza, infatti, del coevo d.lgs. 8/2016 (operante un intervento di depenalizzazione mediante conversione in illecito amministrativo di taluni reati), il d.lgs. 7/2016 non contiene una norma che imponga al giudice di decidere sull'appello agli effetti civili malgrado l'assoluzione dell'imputato per il mutamento normativo sopravvenuto e ciò impedisce l'applicazione analogica – che sarebbe *in malam partem* per l'imputato - dell'art. 578 c.p.p., operante solo per il caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o prescrizione. Trattasi di differenza di regime che non appare, ad avviso di questo giudice, irragionevole, in quanto la *ratio* dell'opera di depenalizzazione portata avanti dal d.lgs. 7/2016 è quella di collocare integralmente in ambito privatistico talune controversie prima di rilevanza penale, sicché, grazie all'iniziativa della persona offesa, potrà essere il giudice civile a decidere sulla sussistenza dei presupposti per la condanna dell'odierno imputato al risarcimento del danno e per la conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili di nuova introduzione (di cui è espressamente prevista l'applicazione retroattiva, con il limite del giudicato). Se così non fosse – e se, quindi, il giudice penale, in grado di appello, potesse decidere agli effetti civili sulla fondatezza del gravame – la persona offesa alcun interesse avrebbe più ad agire in sede civile, così frustrandosi la prevista applicazione retroattiva delle sanzioni privatistiche di nuova introduzione (di competenza, appunto, del giudice civile). Nel caso, invece, della conversione in illecito amministrativo, la previsione da parte del d.lgs. 8/2016 di un regime analogo a quello previsto dall'art. 578 c.p.p. ben si giustifica con il fatto che l'eventuale pretesa risarcitoria della persona offesa nessuna tutela potrebbe avere dinanzi all'Autorità Amministrativa, a cui il giudice penale deve rimettere gli atti nell'assolvere l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La possibilità di un'interpretazione alternativa, peraltro, era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7125 del 9 febbraio 2016, dep. il 23 febbraio 2016, ma immediatamente gli atti, con provvedimento del Primo Presidente, sono stati restituiti alla sezione semplice per l'impossibilità di configurare un conflitto giurisprudenziale attuale o potenziale.

Devono, quindi, integralmente revocarsi le statuizioni civilistiche contenute nella sentenza impugnata.

2. Il carico di ruolo della scrivente legittima la riserva in giorni sessanta del termine per la stesura della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p..

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p., in riforma dell'appellata sentenza n. .../2015 del Giudice di Pace di ..., assolve X Y dal reato a lei ascritto al capo A della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal reato di cui al capo B della rubrica perché il fatto non sussiste; annulla conseguentemente i capi della sentenza impugnata afferenti il rapporto tra l'imputato e la costituita parte civile.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza, 26 febbraio 2016

Il giudice

Dott.ssa Giusi Ianni